




ASSO HOLDING ACADEMY

LO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI FINANZIARIE FATCA E DEL COMMON REPORTING STANDARD/DAC2 NOVITÀ 2021 E PROSSIME SCADENZE PER LE HOLDING

Luigi Stefanucci

Ex Funzionario Agenzia Delle Entrate

LO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI: QUADRO NORMATIVO



IL COMMON REPORTING STANDARD - LE STIME OCSE

- L'OCSE, NEL REPORT 2019, HA STIMATO CHE LE AUTORITÀ FISCALI HANNO RICEVUTO LE INFORMAZIONI RELATIVE A 84 MILIONI DI CONTI FINANZIARI DETENUTI ALL'ESTERO DA PROPRI CITTADINI, IL 78% IN PIÙ RISPETTO AI 47 MILIONI DEL 2018.
- IL VALORE DEI DEPOSITI E FONDI COMUNICATI NEL 2019 È RADDOPPIATO RISPETTO AL 2018, RAGGIUNGENDO LA SOMMA DI CIRCA 10.000 MILIARDI DI EURO.
- TALE INCREMENTO È COLLEGATO INOLTRE ALL'AUMENTO DELLE GIURISDIZIONI PARTECIPANTI
- SI PUÒ RITENERE CHE A SEGUITO DELL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DELLE MANDATORY DISCLOSURE RULES, LE STIME RELATIVE AGLI SCAMBI POSSANO AUMENTARE ULTERIORMENTE PER L'EFFETTO DI DETERRENZA DELLE MISURE ANTIELUSIVE DEL CRS.

SCHEMA DEL REPORTING CRS/FATCA

- 1** **REQUISITO SOGGETTIVO:**
RIENTRARE TRA LE
TIPOLOGIE DI IFITAC
OBBLIGATE

→ In presenza di soggetti fiscalmente residenti in Stati CRS rilevanti e/o US citizens/residenti, occorre verificare se l'ente è un operatore finanziario tenuto all'invio in base all'art. 1 lettera n) del D.M. 28/12/2015 e art. 1 D.M. 6/8/2015
- 2** **REQUISITO OGGETTIVO 1:**
PRESENZA CLIENTELA
NON RESIDENTE/US
CITIZEN

→ Verifica di esistenza nei propri archivi di rapporti finanziari con soggetti (sia PF che legal entities, comprese le cd. Passive NFE in relazione anche al beneficiario effettivo) fiscalmente residenti in paesi aderenti allo scambio di cui all'allegato C) del D.M. 28/12/2015 + US citizens o US residenti secondo D.M. 6/8/2015
- 3** **REQUISITO OGGETTIVO 2:**
INSTAURAZIONE DI
RAPPORTI FINANZIARI

→ È necessario verificare la presenza di un rapporto finanziario rilevante secondo le categorie definite dall'art. 1 del D.M. 28/12/2015 e del D.M. 6/8/2015
- REPORTING**

→ Trasmissione dei dati all'AdE secondo le specifiche tecniche dei provv. 24/4/2018 (CRS) e all. 2 provv. 7/8/2015 ver. 2.2.1 (FATCA). Il D.M. 20/6/2019 ha fissato al 30 giugno il termine ordinario per la comunicazione dei dati all'AdE. CRS/DAC2 prevede la comunicazione negativa
- CORREZIONE DATI
A SEGUITO DI
ESITI STATO RICEVENTE**

→ Tempi e modalità al punto 4 del provv. 4/7/2017 + CRS STATUS MESSAGE e punto 3 provv. 26/7/2016 + COMPETENT AUTHORITY ARRANGEMENT (FATCA)

ADRF – FATCA – CRS – REQUISITI DI PREVALENZA DELLE HOLDING

HOLDING

ADRF

VERIFICA DELLA PREVALENZA FINANZIARIA IN BASE ALLA NORMATIVA ATAD (dal 2019)

FATCA

Detenzione diretta o indiretta di almeno il 50 per cento di partecipazioni con diritto di voto
Detenzione partecipazioni di uno più membri membri dell'Expanded Affiliated Group

CRS/DAC2

Entità di investimento con prevalenza finanziaria media per tre bilanci consecutivi

SEZIONE REI FATCA/CRS - ISCRIZIONE HOLDING



Sul punto è stata pubblicata sul sito di Agenzia la Faq del 12 giugno 2017 : Holding – quale codice ai fini REI, 05 o 29?

ENTITÀ DI INVESTIMENTO: DEFINIZIONE

AI SENSI DEL D.M. 28 DICEMBRE 2015 SI CONSIDERA “ENTITÀ DI INVESTIMENTO”, OGNI ENTITÀ:

- 1) che svolge, quale attività economica principale, per un cliente o per conto di un cliente, una o più delle seguenti attività o operazioni:
 - 1.1) negoziazione di strumenti del mercato monetario (es: assegni, cambiali, certificati di deposito), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari, o negoziazione di future su merci quotate,
 - 1.2) gestione individuale e collettiva di portafoglio,
 - 1.3) altre forme di investimento, amministrazione o gestione di attività finanziarie o denaro per conto terzi;

ovvero

- 2) il cui reddito lordo è principalmente attribuibile ad investimenti, reinvestimenti, o negoziazione di attività finanziarie, se l'entità è gestita da un'istituzione di deposito, un'istituzione di custodia, un'impresa di assicurazioni specificata o un'entità di investimento di cui al punto 1) della presente disposizione.

Le condizioni di cui ai numeri 1) e 2) ricorrono se il reddito lordo dell'entità attribuibile alle attività pertinenti è **pari o superiore al 50 per cento del reddito lordo dell'entità nel corso del minore tra il periodo di tre anni** che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione, e il periodo nel corso del quale l'entità è esistita.

ACTIVE NFE – CRITERI

- **LE ENTITÀ NON FINANZIARIE COSTITUISCONO UNA CATEGORIA RESIDUALE, CHE COMPRENDE TUTTE LE ENTITÀ DIVERSE DALLE ISTITUZIONI FINANZIARIE (E, OVVIAMENTE, DALLA CLIENTELA INDIVIDUAL).**
- **LE PASSIVE NFE SONO TUTTE LE ENTITÀ DIVERSE DA UNA ACTIVE NFE**
- **SONO CONSIDERATE ATTIVE LE ENTITÀ CHE SODDISFANO ALMENO UNA DELLE SEGUENTI CONDIZIONI:**
 - 1) **svolge in via prevalente attività di produzione di beni o servizi non finanziari**, dove per attività prevalente di produzione di beni o servizi non finanziari si intende: una società il cui reddito lordo (calcolato in base all'anno solare) è rappresentato:
 - i) per una percentuale inferiore al 50% da passive income (dividendi, interessi, affitti, royalties, ecc)
 - ed ii) i cui asset, sempre per una percentuale inferiore al 50%, producono o sono detenuti al fine di produrre passive income;
 - 2) **è quotata o controllata da una società quotata;**
 - 3) **è una società non profit**, secondo i criteri stabiliti dai D.M. (ad es. ente religioso, associazione sportiva);

ACTIVE NFE – CRITERI

- 4) **è una start-up** (e l'attività operativa diversa da quella di un istituto finanziario. La società è da non considerarsi più una start up alla scadenza di un termine di 24 mesi dalla sua costituzione) o una società in fase di liquidazione (società che negli ultimi cinque anni non era un istituto finanziario ed è in fase di liquidazione delle proprie attività o di ristrutturazione, con lo scopo di proseguire o avviare un'attività diversa da quella di un istituto finanziario);
- 5) **è una holding di società non finanziarie**, ad eccezione di quelle che operano come (o pretende di essere) fondo d'investimento, ad esempio un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un fondo per operazioni di leveraged buyout, o qualsiasi altro veicolo d'investimento. Esempio: holding che si occupa esclusivamente di detenzione partecipazioni in società non finanziarie alle quali eroga finanziamenti;
- 6) **è un centro di tesoreria di un Gruppo non finanziario**: la società si occupa soprattutto del finanziamento e delle operazioni di copertura con o per entità correlate o controllate, che non siano istituti finanziari;
- 7) **è esente dall'imposta sul reddito nella propria giurisdizione di residenza.**

REDDITO PASSIVO: DEFINIZIONE

IL REDDITO PASSIVO è la parte di reddito lordo costituita (salvo alcune eccezioni) da

- **DIVIDENDI;**
- **INTERESSI;**
- **ROYALTIESN;**
- **CANONI D'AFFITTO;**
- **PLUSVALENZE** derivanti dall'alienazione di attività finanziarie che danno luogo a passive income;
- **IMPORTI PERCEPITI IN BASE A CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CON VALORE CAPITALIZZATO;**
- **PROVENTI ASSIMILABILI AI PRECEDENTI.**

D.M. 28 DICEMBRE 2015 – GIURISDIZIONI INTERESSATE DALLO SCAMBIO CRS - NOVITÀ

Il D.M. 28 dicembre 2015 prevede un'elencazione degli Stati partecipanti allo scambio con l'Italia. L'articolo 4 del D.M. consente delle modifiche agli allegati con provvedimento congiunto del Direttore Generale delle Finanze e del Direttore dell'Agenzia delle entrate. In particolare:

- **L'allegato C) riguarda le giurisdizioni oggetto di comunicazione all'Agenzia delle entrate, vale a dire l'ambito degli Stati la cui residenza determina l'obbligo di trasmissione dei dati da parte degli operatori finanziari all'Agenzia. Il D.M. 20 giugno 2019 ha inserito nell'art. 3, co. 1. del D.M. 28 dicembre 2015 dopo «nell'Allegato C al presente decreto» le parole «vigente alla data del 15 maggio di ciascun anno.»** Ad oggi le giurisdizioni sono 79 con la new entry di Curaçao, l'isola caraibica che è nazione costitutiva dei Paesi bassi (v. D.M. 26 aprile 2021);
- **L'allegato D) riguarda le giurisdizioni partecipanti allo scambio di informazioni CRS, nelle quali sono ricompresi gli Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia e le giurisdizioni con le quali l'Italia o l'Unione Europea ha sottoscritto un accordo. Tale elenco rileva ai fini della due diligence cui sono obbligati gli operatori finanziari in base all'art 2 del D.M.** Ad oggi le giurisdizioni partecipanti sono 112, con l'ultima aggiunta di Nuova Caledonia e Perù (v. D.M. 26 aprile 2021).

SCADENZE DELLA COMUNICAZIONE CRS/FATCA 2021

- **TERMINE ORDINARIO PER IL REPORTING ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE FISSATO AL 30 GIUGNO, A PARTIRE DALLA COMUNICAZIONE DEI DATI DI RIFERIMENTO DEL 2020**
- **FISSATO A 30 GIORNI DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE NORMATIVO, IL TERMINE TECNICO PER EFFETTUARE INVII SOSTITUTIVI E CORRETTIVI DELL'INTERA FORNITURA**
- **PREVISTA PER FATCA LA COMUNICAZIONE DI ANNULLAMENTO (CD. NILREPORT) IN CASO DI INVIO ERRATO, DA EFFETTUARSI AL PIÙ TARDI ENTRO 30 GIORNI DALLA SCADENZA. NON PUÒ ESSERE UTILIZZATA PER ANNULLARE INVII DI ANNUALITÀ GIÀ SCADUTE**
- **È STATA PUBBLICATA DALL'OCSE UNA NUOVA VERSIONE DEL LO SCHEMA XML, CHE È ENTRATO IN VIGORE IL 1° GENNAIO 2021. LE NOVITÀ PRINCIPALI SONO:**
 - **IL MESSAGE REFERENCE ID ADESSO IDENTIFICA LA TIPOLOGIA DI MESSAGGIO E LA LUNGHEZZA DELLE STRINGHE DEGLI ELEMENTI**
 - **È STATO INTRODOTTO IL NIL REPORTING/ZERO DATA MESSAGES PER GLI SCAMBI TRA LE AUTORITÀ FISCALI**
 - **È STATA AGGIORNATA LA LISTA ISO DEI PAESI E DEI CODICI VALUTE**

D.M. 28 DICEMBRE 2015 E IL D.M. 6 AGOSTO 2015 – CATEGORIE DI PROVENTI

CODIFICHE FATCA/CRS-DAC2 PER I PROVENTI

- a) 501: Dividendi;
- b) 502: Interessi;
- c) 504: Altri proventi, compresi rendite, arretrati e pagamenti effettuati ad istituzioni finanziarie non partecipanti;
- d) 503: Corrispettivi lordi per vendita, riscatti e rimborsi.

Gli importi da segnalare devono essere individuati secondo il “**principio di cassa**”, **avuto riguardo alle somme che sono state pagate o accreditate nel periodo oggetto di comunicazione**. Di conseguenza, non rilevano i redditi che sono solo maturati.

FATCA-CRS/DAC2 – RAPPORTI TIPICI DELLE HOLDING

- 1) **PARTECIPAZIONI** (valore e importo dei dividendi pagati o ricavo lordo in caso di vendita)
- 2) **FINANZIAMENTI RICEVUTI DAI SOCI O DA TERZI CON INTERESSI PAGATI**
- 3) **OBBLIGAZIONI/TITOLI EMESSI DALLA HOLDING E SOTTOSCRITTI DA NON RESIDENTI O PARTECIPATE ESTERE**
- 4) **CASH POOLING SE DIVERSO DALLA TIPOLOGIA “ZERO BALANCE”** e preveda il pagamento di interessi alle partecipate.

SONO ESCLUSI DALLA COMUNICAZIONE

- a) **I CONTI ELENCATI NELL’ALLEGATO B** al decreto ministeriale 28.12.2015
- b) **I RAPPORTI INTRATTENUTI CON SOCIETÀ I CUI TITOLI SONO NEGOZIATI SUL MERCATO MOBILIARE REGOLAMENTATO, APPARTENENTE AD UNA GIURISDIZIONE OGGETTO DI COMUNICAZIONE**
- c) **I RAPPORTI INTRATTENUTI CON ALTRE ISTITUZIONI FINANZIARIE, DIVERSI DA QUELLI TIPICI DELLE HOLDING**, ad esempio conti correnti o depositi accessi presso banche ed altri operatori finanziari. In questi casi, infatti, la holding è oggetto della comunicazione da parte di altro operatore finanziario tenuto alla comunicazione

FATCA-CRS/DAC2 – I SOGGETTI RILEVANTI PER IL REPORTING DELLE HOLDING

Data la particolare natura delle holding, che non svolgono attività nei confronti del pubblico, si ritiene che, analogamente alla normativa interna sulle segnalazioni all'Archivio dei rapporti siano da segnalare:

- 1) **PARTECIPATE ESTERE;**
- 2) **PARTECIPATE ITALIANE CON BENEFICIARIO EFFETTIVO O SOCIO DI CONTROLLO ESTERO;**
- 3) **SOCI CON RESIDENZA ESTERA;**
- 4) **SOGGETTI ESTERI CHE SOTTOSCRIVONO RAPPORTI FINANZIARI CON LA HOLDING.**

FATCA-CRS/DAC2 – SANZIONI

- **E' POSSIBILE EFFETTUARE DEGLI INVII TARDIVI?**

La comunicazione tardiva è possibile. Tuttavia va tenuto conto che se l'invio è effettuato al massimo entro 30 giorni dalla scadenza, l'Agenzia delle entrate sarà in grado di processare il file ed inviarlo alle giurisdizioni riceventi in tempo utile per lo svolgimento dello scambio multilaterale.

- **QUALI SONO LE SANZIONI PREVISTE IN CASO DI INADEMPIMENTO O INVIO NON CORRETTO O TARDIVO?**

La sanzione è la medesima prevista per le comunicazioni all'Archivio dei rapporti, e varia da un minimo di 2.000 euro ad un massimo di 21.000.

- **IN CASO DI INVIO TARDIVO È POSSIBILE FARE IL RAVVEDIMENTO?**

Il ravvedimento è possibile, e si applicano le norme generali previste dall'art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997. L'importo della sanzione base sulla quale applicare il ravvedimento è 2.000 euro.

GRAZIE